



# COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

### ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Montecrestese – distaccato presso il comune di Crevoladossola per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi tecnici/urbanistici delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire un'economica gestione delle risorse.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
4. Gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

### ART. 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

1. Il Comune di Montecrestese individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il Comune di Crevoladossola nel Geom. Maurizio Romeggio cat. "D".
2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati antecedente l'inizio del periodo di distacco.
3. Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Montecrestese per 30 ore settimanali e presso il Comune di Crevoladossola per 6 ore settimanali.
4. I Comuni di Montecrestese e di Crevoladossola possono organizzare il personale individuato al punto 1) nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

### ART. 3 – Gestione del personale distaccato

1. I Comuni di Montecrestese e di Crevoladossola concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito del Segretario comunale determinare, in accordo con il personale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni, ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni orizzontali, è gestito dal Comune di Montecrestese, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Crevoladossola.
4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nei Comuni di Montecrestese e Crevoladossola nei servizi gestiti in convenzione, con definizione dei profili economici disciplinata in base a quanto previsto dall'art. 14, comma 4 e 5 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22.01.2004.
5. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in economia.

### ART. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

X:\SEGRETERIA\Convenzione Comune Montecrestese 2013\Convenzione Comune Montecrestese.docx

Via Valle Antigorio, 16 - C.A.P. 28865 - Tel. 0324/239100 - Fax. 0324/239123 - P.IVA 00421680034

2



# COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

### Convenzione tra i Comuni di Montecrestese e Crevoladossola per l'utilizzo congiunto di risorse umane relativamente all'Ufficio Tecnico

L'anno duemilatredici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Montecrestese con la presente scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:

- il Comune di Montecrestese, numero Codice Fiscale 00438300030 - rappresentato dal Sig. Angelo Tanferani il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede,
- e
- il Comune di Crevoladossola, numero Codice Fiscale 00421680034- rappresentato dall'ing. Giovanni Rondinelli, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede;

premesso,

- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Crevoladossola, di alcune risorse umane in forza al Comune di Montecrestese, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli Enti, data la contiguità territoriale e la sussistenza di interessi reciproci a conseguire una economica gestione delle risorse;

si stipula e si conviene quanto segue:



# COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

## PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

2. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. Il Comune di Montecrestese provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Crevoladossola.
5. Diversamente l'eventuale retribuzione di posizione sarà a carico dell'Ente che ha provveduto a conferire la responsabilità della posizione organizzativa così come l'eventuale rimborso spese di viaggio sarà interamente a carico del Comune di Crevoladossola.

### ART. 5 - Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata dal ....
2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per:
  - scioglimento consensuale;
  - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti;
  - richiesta da parte del dipendente;
  - rientro in servizio della dipendente in maternità del Comune di Crevoladossola Arch. Daniela Ferraris.
3. In caso di scioglimento o recesso il dipendente interessato riassumerà servizio a tempo pieno presso il Comune di Montecrestese.

### ART. 6 - Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Li,

Per il Comune di Montecrestese \_\_\_\_\_

Per il Comune di Crevoladossola \_\_\_\_\_